



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Circolare n. 10/2022

Torino, li 10/06/2022

OGGETTO: Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Scade il 31 luglio 2022 l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022. Trattasi dell'ultimo invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, su base trimestrale.

La trasmissione "massiva" dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio, infatti per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML.

Tale data coincide, inoltre, con l'obbligo di fatturazione elettronica allargato:

- ai contribuenti di "ridotte dimensioni", ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- alle cessioni di beni verso San Marino non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.3).

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.

Per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo "codice destinatario" con il valore convenzionale XXXXXXXX per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione telematica del singolo file allo SdI, la stessa andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Pertanto, in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993 secondo cui, la fattura va emessa, a norma dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi dell'evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993).

Allo stesso modo, anche per le prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Per le operazioni passive, invece, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero da soggetti UE/EXTRAUE (incluso la Repubblica di San Marino)

Cedente → dati del soggetto estero che ha messo la fattura in esenzione Iva con l'indicazione del paese di residenza

Cessionario → dati del soggetto che effettua l'integrazione / autofattura

Campo data servizio reso da soggetto UE → data ricezione fattura oppure una data



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore

Campo data servizio reso da soggetto EXTRAUE → data di effettuazione operazione da ritenersi coincidente con la data fattura (nella considerazione che generalmente la fattura viene emessa e ricevuta contestualmente o comunque entro il mese) o con la data di un pagamento anticipato se effettuato prima dell'emissione della fattura.

- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Cedente → dati del soggetto estero che ha messo la fattura in esenzione IVA con l'indicazione del paese di residenza

Cessionario → dati del soggetto che effettua l'integrazione IVA

Campo data → data ricezione fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni da soggetti non residenti identificati/con Rappresentante Fiscale in Italia ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972

Cedente → dati del soggetto estero che ha emesso la fattura in esenzione IVA con l'indicazione del paese di residenza

Cessionario → dati del soggetto che effettua l'integrazione / autofattura

Campo data acquisto beni da soggetto UE → data ricezione fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore

Campo data servizio reso da soggetto EXTRAUE → data di effettuazione operazione da ritenersi coincidente con la data fattura (nella considerazione che generalmente la fattura viene emessa e ricevuta contestualmente o comunque entro il mese) o con la data di un pagamento anticipato se effettuato prima dell'emissione della fattura.

- TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993), autofattura "denuncia".

Resta obbligatoria l'annotazione manuale sul cartaceo delle fatture di acquisto dell'integrazione IVA.

Venendo alla trasmissione dei dati del ciclo passivo, l'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato **entro il quindicesimo giorno del mese**



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Studio Richieri Commercialisti Associati

Corso Vinzaglio 24 - 10121 Torino / T +39 0115629573 / F +39 011541957 / segreteria@studiorichieri.it
C.F. e P.IVA IT11058440014

www.studiorichieri.it